

## **RELAZIONE CONSUNTIVA SULL' ATTIVITA' SVOLTA NELL' ANNO PER LA VALUTAZIONE DEL RESPONSABILE DELLE AREE E DEI SERVIZI COMPETENTI.**

### **PREMESSA**

Il sottoscritto, in qualità di Responsabile del Servizio Finanziario e Tributi, a seguito di decreto di nomina sindacale n. 1 del 19.03.2025, predispone la relazione consultiva sull'attività dal 01.01.2024 al 31.12.2024.

Per quanto attiene al primo obiettivo, in qualità di Resp. Servizio Tributi ho approvato le aliquote IMU rispettando quanto previsto dalla Legge 160/2019 art. 1 comma 756.

La legge n. 160 del 2019, all'art. 1, comma 756, stabilisce che i comuni possono diversificare le aliquote dell'imposta municipale propria (IMU) di cui ai commi da 748 a 755 dello stesso art. 1, esclusivamente sulla base di fattispecie predeterminate, che sono state individuate con decreto del Vice Ministro dell'economia e delle finanze del 7 luglio 2023

I comuni, ai sensi dell'art. 1, comma 757 della L. 160/2019, anche nel caso in cui non intendano diversificare le aliquote, devono, comunque, redigere la delibera di approvazione delle stesse accedendo all'applicazione informatica disponibile nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale che consente, previa selezione delle fattispecie di interesse, di elaborare il prospetto delle aliquote, che forma parte integrante della delibera stessa, la quale senza di esso non è idonea a produrre gli effetti di cui ai commi da 761 a 771 del medesimo articolo.

Le aliquote e le eventuali esenzioni stabilite dai comuni nel Prospetto, ai sensi dell'art. 1, comma 767, della legge n. 160 del 2019, hanno effetto, per l'anno di riferimento, a condizione che il Prospetto medesimo sia pubblicato sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze entro il 28 ottobre dello stesso anno. A tal fine, i comuni sono tenuti a trasmettere il Prospetto entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno.

Dall'approvazione delle aliquote per il 2025 era d'obbligo predisporre la delibera di approvazione delle aliquote IMU elaborando il prospetto di cui al precedente comma 757 della L. 160/2019. Con delibera di Consiglio Comunale n. 40 del 27.12.2024 è stata ottemperata la normativa e l'invio sul portale del Dipartimento delle Finanze è avvenuto in data 26.02.2025.

Il secondo progetto assegnato è relativo all'allineamento del debito residuo al 31.12.2024 tra i dati in PCC e quelli contenuti nel programma di contabilità.

L'obiettivo è stato raggiunto: a fronte di un importo di documenti ricevuti pari a euro 451.452,76 (al netto dell'IVA) non si hanno fatture non pagate a fine esercizio e resta aperta una sola nota di credito di euro 85,75.

La normativa prevede che gli enti il cui debito al 31 dicembre, così come rilevato dalla PCC, risulti superiore al 5% del totale delle fatture ricevute nel medesimo esercizio, devono ridurre il debito relativo alla medesima data del 10% rispetto a quello registrato al 31 dicembre dell'anno precedente. La mancata riduzione comporta l'applicazione delle misure di cui al c. 862 della Legge 30 dicembre 2018, n.145, ossia stanziando nella parte corrente del proprio bilancio un accantonamento denominato fondo di garanzia debiti commerciali. Su quest'accantonamento, che non riguarda gli stanziamenti coperti da entrate con specifico vincolo di destinazione, non è possibile disporre impegni e pagamenti, a fine esercizio questo confluirà nella quota libera del risultato di amministrazione, per un importo pari:

- ✓ al 5 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, in caso di mancata riduzione del 10 per cento del debito commerciale residuo oppure per ritardi superiori a sessanta giorni, registrati nell'esercizio precedente;
- ✓ al 3 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra trentuno e sessanta giorni, registrati nell'esercizio precedente;
- ✓ al 2 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra undici e trenta giorni, registrati nell'esercizio precedente;

- ✓ all'1 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra uno e dieci giorni, registrati nell'esercizio precedente.
- ✓ Riduzione del 3 per cento dei costi di competenza per consumi intermedi dell'anno in corso (anno T) rispetto a quelli registrati nell'anno precedente (anno T - 1)

Pertanto, la normativa viene rispettata e nulla deve essere accantonato al fondo di garanzia dei debiti commerciali, come evidenziato in delibera di Giunta Comunale n. 14 del 27.03.2025.

Lo scrivente ritiene di rimettere tale relazione conclusiva del periodo 01.01.2024/31.12.2024 al nucleo monocratico di valutazione per quanto di competenza.

Firma